



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO EX "S.M. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A / E-mail: mtic82700a@istruzione.it / Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.: 93051600778 / Sito: www.scuolapascolimatera.gov.it / Telefono: 0835.386254 – Fax: 0835.264648

REGOLAMENTO

Attività negoziale del Dirigente Scolastico

Art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018

Art. 1

Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

L'obiettivo di incrementare l'autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 44/2001); in questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la determinazione dei criteri e dei limiti all'attività negoziale del Dirigente scolastico.

Allo scopo di ottimizzare i tempi e le risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione dei beni / servizi e affidamento dei lavori di competenza dell'Istituto, si prevede di porre in essere, in applicazione dell'Art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di contratti pubblici, i seguenti adempimenti:

- Prioritario ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.
- Pertanto, prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio / fornitura / lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire / affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. relativo al triennio di validità.
- Indagine nel **Mercato Elettronico della P.A.** per determinare il *costo di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche del servizio / fornitura / lavoro da acquisire e/o affidare*, da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto / Trattativa diretta all'interno del MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo inferiore per l'Amministrazione procedente.

Art. 2

Acquisti entro 10.000,00 € (I.V.A. esclusa)

Ai sensi dell'Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, la cui approvazione da parte del Consiglio di Istituto comprende, ai sensi dell'art. 4 c. 4, l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata dal Dirigente scolastico, secondo le proprie valutazioni di opportunità, fra quelle previste dalla normativa vigente:

- **Affidamento diretto** ex art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
- **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** ex art. 36 c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Per entrambe le procedure, il Dirigente scolastico tiene conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e **rotazione**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018.

In particolare, con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che “[...] *la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione*” (punto 4.3.1).

Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando sono poi contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida in parola, alle quali si rinvia. Ad ogni modo, *il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Tuttavia, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare all’applicazione puntuale dei criteri che presidono al rispetto del principio di rotazione, avendo cura di motivare in maniera sintetica nella determinazione a contrarre la scelta operata.*

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, **per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro**, in caso di affidamento diretto, *la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.lgs. 50/2018) e di carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC e della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.*

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000.

L’Istituto, pertanto, procede ai controlli a campione, rilevando gli affidamenti diretti operati durante l’anno scolastico di riferimento, sicchè dopo ogni cinque affidamenti diretti per uno soltanto degli affidamenti effettua il controllo sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici.

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, *la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.lgs. 50/2016) e di carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016, dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).*

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000.

L'Istituto, pertanto, procede ai controlli a campione, rilevando gli affidamenti diretti operati durante l'anno scolastico di riferimento, sicchè dopo ogni cinque affidamenti diretti per uno soltanto degli affidamenti effettua il controllo sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici.

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Art. 3

Acquisti da 10.000,00 € sino al limite di 140.000,00 € (I.V.A. esclusa) / Biennio 2022 - 2023

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera in ordine alle spese rientranti in questa prima fascia di applicare l'Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, rimettendo alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico la scelta, da effettuare in relazione a ciascuna fattispecie, fra le procedure previste dalla normativa vigente:

- **Affidamento diretto** ex art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ovvero *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*.
- **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** ex art. 36 c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Per entrambe le procedure, il Dirigente scolastico tiene conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e **rotazione**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018.

In particolare, con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che *“[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione”* (punto 4.3.1).

Ad ogni modo, per le spese rientranti in questa fascia di valore economico, il Dirigente scolastico privilegerà la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ogniqualvolta l'acquisto riguardi beni, forniture e lavori richiedenti determinate caratteristiche tecniche stabilite dall'Istituto, allo scopo di assicurare tra gli altri anche il principio della libera concorrenza.

Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando sono contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida, alle quali si rinvia.

In linea di principio, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (punto 3.6 Linee Guida).

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte

e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso (punto 3.7 Linee Guida).

Dovendo privilegiare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, le modalità di conduzione delle indagini di mercato terranno conto prioritariamente del mercato, favorendo l'accesso a tutti gli operatori economici, dotati dei requisiti generali e speciali previsti dall'Amministrazione in apposito avviso pubblico.

A tale riguardo, l'Amministrazione privilegia l'istituto della "**Manifestazione di interesse**", stabilendo i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali "minimi" richiesti:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, **stabilite** in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'Amministrazione si riserva di richiedere il possesso di attestazioni tecniche specifiche ovvero il possesso di determinate certificazioni di qualità del servizio, previste dalle vigenti disposizioni normative, ogniqualvolta la verifica del possesso di tale documentazione sia resa necessaria dalle particolari caratteristiche dei beni, servizi o lavori, oggetto della fornitura.

Con riferimento all'affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, occorre tenere presenti le recenti modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni legislative per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016:**

Art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro)".

Art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021: "Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione)".

Le predette modifiche sono state introdotte in concomitanza con l'approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea.

In considerazione delle modifiche introdotte, restano invariate le procedure applicabili per gli acquisti da 10.000,00 € a 40.000,00 €, come descritte nel paragrafo di riferimento di cui al presente articolo 3).

Occorre inoltre tener conto delle nuove soglie comunitarie introdotte dai Regolamenti delegati UE per il biennio 2022 / 2023, nei termini di seguito indicati:

- euro 140.000,00 € (fino al 31.12.2021 € 139.000,00 €) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 5.382.000 € (fino al 31.12.2021 € 5.350.000 €) per gli appalti pubblici di lavori.

Art. 4

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria di 140.000,00 € (I.V.A. esclusa) / Biennio 2022 – 2023

Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1, lett. i), del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

La delibera del Consiglio di Istituto deve essere resa in ogni caso **prima** della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Per gli acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria, anche se residuali per l'Amministrazione, il Dirigente scolastico potrà in essere le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016, agli articoli 59 e seguenti.

Art. 5

Affidamento di lavori

Acquisti da 10.000,00 € sino al limite di 150.000,00 € (I.V.A. esclusa) / Biennio 2022 - 2023

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera in ordine alle spese rientranti in questa prima fascia di applicare l'Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, rimettendo alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico la scelta, da effettuare in relazione a ciascuna fattispecie, fra le procedure previste dalla normativa vigente:

- **Affidamento diretto** ex art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ovvero *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*.
- **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** ex art. 36 c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Per entrambe le procedure, il Dirigente scolastico tiene conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e **rotazione**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018.

In particolare, con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che *“[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione”* (punto 4.3.1).

Ad ogni modo, per le spese rientranti in questa fascia di valore economico, il Dirigente scolastico privilegerà la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ogniqualvolta l'acquisto riguardi beni, forniture e lavori richiedenti determinate caratteristiche tecniche stabilite dall'Istituto, allo scopo di assicurare tra gli altri anche il principio della libera concorrenza.

Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando sono contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida, alle quali si rinvia.

In linea di principio, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (punto 3.6 Linee Guida).

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso (punto 3.7 Linee Guida).

Dovendo privilegiare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, le modalità di conduzione delle indagini di mercato terranno conto prioritariamente del mercato, favorendo l'accesso a tutti gli operatori economici, dotati dei requisiti generali e speciali previsti dall'Amministrazione in apposito avviso pubblico.

A tale riguardo, l'Amministrazione privilegia l'istituto della "*Manifestazione di interesse*", stabilendo i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali "minimi" richiesti:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, **stabilite** in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'Amministrazione si riserva di richiedere il possesso di attestazioni tecniche specifiche ovvero il possesso di determinate certificazioni di qualità del servizio, previste dalle vigenti disposizioni normative, ogniqualvolta la verifica del possesso di tale documentazione sia resa necessaria dalle particolari caratteristiche dei beni, servizi o lavori, oggetto della fornitura.

Con riferimento all'affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, occorre tenere presenti le recenti modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni legislative per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016:**

Art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”.

Art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021: “Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Le predette modifiche sono state introdotte in concomitanza con l'approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea.

In considerazione delle modifiche introdotte, restano invariate le procedure applicabili per gli acquisti da 10.000,00 € a 40.000,00 €, come descritte nel paragrafo di riferimento di cui al presente articolo 3).

Occorre inoltre tener conto delle nuove soglie comunitarie introdotte dai Regolamenti delegati UE per il biennio 2022 / 2023, nei termini di seguito indicati:

- euro 140.000,00 € (fino al 31.12.2021 € 139.000,00 €) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 5.382.000 € (fino al 31.12.2021 € 5.350.000 €) per gli appalti pubblici di lavori.

Art. 6

Acquisti da 150.000,00 € a 1.000.000 € (I.V.A. esclusa)

Nel rispetto della previsione dell'Art. 36 c. 2 lett. c) e lett. c – bis) del D.lgs. 50/2016, il Consiglio di Istituto dispone che “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro”, il Dirigente scolastico proceda mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici (**importo pari o inferiore a 350.000 di euro**) e di almeno quindici operatori economici (**importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro**), ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 7

Elenchi di operatori economici

Gli elenchi di operatori, *distinti per categoria merceologica*, ai quali attingere per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell'intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un **avviso pubblico** per raccogliere le **manifestazioni di interesse** proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori.

L'individuazione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio pubblico, la cui data viene notificata almeno 15 gg prima agli operatori inseriti nel relativo elenco o comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Art. 8

Oneri di pubblicità

Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale*) del D.I. 129/2018, sono pubblicati nel **Portale Unico dei dati della scuola**, nonchè inseriti nel sito internet dell'Istituto, sezione "**Amministrazione Trasparente**".

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

Viene altresì assicurato l'esercizio del **diritto di accesso** degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'attività negoziale è soggetta agli **obblighi di trasparenza** previsti dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Nello spirito di guida per le Istituzioni scolastiche al quale si ispira il Regolamento di contabilità 28 Agosto 2018 n. 129, il presente Regolamento degli acquisti intende essere un riferimento sufficientemente preciso per gli adempimenti amministrativo / contabili che l'Istituto Comprensivo ex S.M. "G. Pascoli" dovrà porre in essere ai fini del corretto espletamento dell'attività negoziale. Pertanto, costante e ricorrente è il riferimento alla normativa di settore.

Si richiamano essenzialmente:

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
- la Nota Miur prot. n. 74 del 05/01/2019, avente ad oggetto gli orientamenti interpretativi per l'applicazione del D.I. 28/08/2018 n. 129;
- la Nota Miur prot. n. 1711 del 28/01/2019, avente ad oggetto "Le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici" (D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) – Quaderno n. 1 e Appendice.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele Ventrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Leg.vo n. 82/2005 e norme collegate

l./d.